



Proposta di Direttiva Taxation Omnibus

Nota di Aggiornamento

22 luglio 2026

La proposta di Direttiva “Taxation Omnibus” (COM(2026) 560 final), pubblicata dalla Commissione europea lo scorso 24 giugno, rappresenta un intervento organico volto a semplificare il quadro della fiscalità diretta dell’Unione europea. L’obiettivo principale è quello di adeguare le direttive esistenti ai più recenti sviluppi della fiscalità internazionale, in particolare all’attuazione del Secondo Pilastro OCSE/G20 (Pillar Two), riducendo gli oneri amministrativi per imprese e amministrazioni fiscali e rafforzando, al contempo, i presidi contro l’elusione e la doppia imposizione.

La Direttiva interviene su sei strumenti del diritto tributario dell’Unione europea: la Direttiva Interessi e Royalties (IRD), la Direttiva fusioni (TMD), la Direttiva Madre-Figlia (PSD), la Direttiva Anti-elusione (ATAD), la Direttiva sui meccanismi di risoluzione delle controversie fiscali (DRM) e il Regolamento FASTER.

Modifiche alla Direttiva Interessi e Royalties (IRD) (Direttiva 2003/49/CE)

Nella sua formulazione attuale, la IRD esenta dalla ritenuta alla fonte i pagamenti di interessi e royalties che intercorrono tra società associate stabilite in Stati membri diversi. Questa esenzione, tuttavia, è oggi subordinata al rispetto di requisiti minimi di partecipazione nella definizione di “società associata”.¹

Gli Stati membri possono imporre procedure amministrative o autorizzative preventive per verificare se sussistano le condizioni per accedervi.

La proposta interviene, innanzitutto, abolendo il requisito di partecipazione minima: i pagamenti di interessi e royalties tra società di Stati membri potranno beneficiare dell’esenzione a prescindere dal livello di partecipazioni detenute. Per bilanciare questa apertura, viene, però, introdotta una norma di salvaguardia: gli Stati membri saranno tenuti ad applicare comunque una ritenuta o a negare la deducibilità del pagamento quando il beneficiario è stabilito in una giurisdizione che non tassa il reddito societario o applica un’aliquota zero su interessi e royalties, mentre lo Stato di origine non preleva a sua volta alcuna ritenuta. Tale clausola di salvaguardia non scatta se il beneficiario è comunque soggetto a un’imposta integrativa nazionale qualificata, senza ricevere alcun rimborso o vantaggio finanziario in relazione ad essa, oppure se appartiene a un gruppo multinazionale già sottoposto alle regole del Pillar II o, per le giurisdizioni di Paesi terzi, alle Model Rules dell’OCSE.

¹ I pagamenti di interessi e royalties originati in uno Stato membro sono esenti dalla ritenuta alla fonte in tale Stato a condizione che il beneficiario effettivo sia una società di un altro Stato membro o stabile organizzazione situata in un altro Stato membro e che sia soddisfatto il requisito di partecipazione minima ossia: la prima società detenga una partecipazione diretta minima del 25% nel capitale della seconda; oppure la seconda detenga una partecipazione diretta minima del 25% nel capitale della prima società; oppure una terza società detenga una partecipazione diretta minima del 25% nel capitale sia della prima che della seconda.

Un secondo filone di modifiche riguarda le procedure di riconoscimento dell'esenzione che vengono complessivamente alleggerite: l'ammissibilità dovrà essere semplicemente attestata dal contribuente, restando soggetta a eventuali controlli ex post e alle regole anti-abuso, incluse quelle sul beneficiario effettivo. Per i casi in cui il contribuente non sia in grado di dimostrare da solo l'ammissibilità, la proposta distingue due situazioni: quando si tratta di titoli quotati in borsa e l'investitore non sia noto alla società pagante, si farà riferimento alle procedure accelerate previste dal Regolamento FASTER², opportunamente modificato; quando invece le condizioni sostanziali per l'esenzione risultino soddisfatte ma l'imposta venga comunque trattenuta, gli Stati membri dovranno garantire il rimborso dell'eccedenza attraverso le normali procedure nazionali, entro un termine ragionevole. Infine, viene chiarito che la direttiva si applica anche ai pagamenti imputabili alle attività di una stabile organizzazione, indipendentemente dal fatto che tali pagamenti siano fiscalmente deducibili nello Stato membro in cui questa è situata.

Modifiche alla Direttiva Fusioni (TMD) (Direttiva 2009/133/CE)

La direttiva TMD stabilisce norme comuni per garantire la neutralità fiscale nelle riorganizzazioni transfrontaliere tra società di diversi Stati membri dell'UE. In particolare, consente di rinviare la tassazione delle plusvalenze derivanti da operazioni come fusioni, scissioni, trasferimenti di attività e scambi di azioni fino alla successiva cessione dei beni interessati.

La proposta di modifica della direttiva mira ad adeguare la normativa fiscale ai recenti sviluppi del diritto societario europeo, introdotti dalla direttiva sulla mobilità. L'obiettivo è mantenere la coerenza tra le regole fiscali e le nuove forme di riorganizzazione previste dal diritto dell'Unione.

Tra le principali novità vi è l'ampliamento delle definizioni delle operazioni ammesse, includendo le fusioni semplificate, che avvengono tra società appartenenti allo stesso gruppo con procedure semplificate, e le scissioni per separazione, nelle quali una società trasferisce parte delle proprie attività e passività a una o più società beneficiarie ricevendo in cambio azioni o titoli.

Un'altra importante innovazione riguarda l'estensione del principio di neutralità fiscale alle trasformazioni transfrontaliere. La normativa attuale tutela solo il trasferimento della sede di una Società europea (SE) o di una Società Cooperativa Europea (SCE), mentre la proposta amplia tale tutela a tutte le conversioni transfrontaliere.

² Ossia "*relief at source*" per cui l'aliquota della ritenuta alla fonte viene applicata al momento del pagamento oppure il "*quick refund*" in base al quale la ritenuta alla fonte viene rimborsata entro un termine prestabilito.

In questi casi, una società può trasferire la propria sede legale in un altro Stato membro senza perdere la propria personalità giuridica né essere posta in liquidazione. Le plusvalenze sui beni non saranno tassate immediatamente, ma solo al momento della loro effettiva cessione.

Il beneficio del differimento fiscale è però subordinato al mantenimento della residenza fiscale nello Stato di origine oppure all'esistenza di una stabile organizzazione nello stesso Stato, alla quale i beni restino collegati. Inoltre, gli ammortamenti, le plusvalenze e le minusvalenze dovranno continuare a essere calcolati come se la trasformazione non fosse avvenuta.

Modifiche alla Direttiva Madre-Figlia (Direttiva 2011/96/EU)

La Direttiva Madre-Figlia esenta dalla ritenuta alla fonte i dividendi e le altre distribuzioni di utili versati dalle controllate alle società madri stabilite in Stati membri diversi, eliminando così la doppia imposizione di questi redditi in capo alla società madre. Anche in questo caso il beneficio è attualmente subordinato al rispetto di requisiti minimi di partecipazione nella definizione di "*parent company*" e gli Stati membri possono applicare procedure di verifica preventiva analoghe a quelle previste dalla IRD.

Innanzitutto, la proposta amplia i concetti di "*parent company*" e "*subsidiary*" sostituendoli con quelli di "*receiving company*" e "*distributing company*".

Sulla falsariga poi di quanto avviene per l'IRD, la proposta estende l'ambito di applicazione della PSD, eliminando i requisiti minimi di partecipazione: dividendi e distribuzioni di utili tra società dell'Unione potranno, quindi, beneficiare dell'esenzione, indipendentemente dal livello di partecipazione detenuto. La facoltà, già esistente, di negare la deducibilità degli oneri connessi alla partecipazione o delle perdite legate alla distribuzione di utili viene mantenuta, ma limitata ai casi in cui sussista una partecipazione rilevante, fissata al 10%, e i relativi costi di gestione siano realmente sostenuti. L'ambito soggettivo della direttiva viene, inoltre, esteso ai fondi pensione, a prescindere dalla loro forma giuridica.

In coerenza con l'intervento sulla IRD, anche per la PSD si limita il ricorso a procedure amministrative o autorizzative preventive: l'ammissibilità dovrà essere attestata dal contribuente, fermi restando i controlli ex post e le regole anti-abuso relative al beneficiario effettivo. Per i casi in cui il contribuente non possa dimostrare da solo l'ammissibilità valgono le medesime due soluzioni previste per la IRD: il rinvio alle procedure accelerate FASTER per i titoli quotati con investitore non noto alla società pagante e il rimborso dell'eccedenza entro un termine ragionevole quando l'imposta viene comunque trattenuta pur sussistendo le condizioni sostanziali per l'esenzione.

Modifiche alla Direttiva Anti-elusione (ATAD) (Direttiva 2016/1164/EU)

Come noto, l'ATAD stabilisce oggi un livello minimo comune di protezione in materia di limitazione degli interessi, tassazione all'uscita, società estere controllate (CFC), disallineamenti da ibridi e una norma generale antiabuso (GAAR).

La proposta di Direttiva agisce anche sulla Direttiva ATAD, in particolare, per due ordini di ragioni: da un lato le sovrapposizioni sempre più marcate con il quadro internazionale, in particolare con il Pillar Two dell'OCSE; dall'altro la frammentazione del sostegno alla ricerca e sviluppo tra i diversi Stati membri, che non conoscono oggi un livello minimo comune di agevolazione in questo campo.

Ricerca e Sviluppo

Proprio per colmare quest'ultima lacuna, la proposta introduce nell'ATAD un nuovo apposito capitolo dedicato alla R&S, volto a garantire la piena deducibilità delle spese ammissibili, ossia delle spese in conto capitale relative a impianti, macchinari e beni materiali utilizzati direttamente per attività di ricerca e sviluppo o a sostegno delle relative strutture. La deduzione potrà essere effettuata immediatamente, nel periodo d'imposta in cui la spesa è sostenuta oppure differita a uno qualsiasi dei quattro periodi d'imposta successivi.

È però richiesto che i beni per cui si chiede l'agevolazione siano utilizzati interamente ed esclusivamente per la R&S per un periodo continuativo di almeno tre anni, che deve avere inizio non oltre un anno dalla fine del periodo d'imposta in cui l'agevolazione è richiesta per la prima volta. Se questa condizione non viene rispettata, l'agevolazione non è concessa o, se già concessa, viene revocata e il relativo importo confluisce nella base imponibile del periodo in cui il requisito cessa di essere soddisfatto; fanno eccezione i casi di forza maggiore o le circostanze fuori dal ragionevole controllo del contribuente.

Se il contribuente cessa di possedere, demolisce o comunque cede un bene collegato a una spesa ammissibile, il valore di cessione rileva ai fini fiscali: qualora esso superi l'ammontare della detrazione non ancora richiesta, si applica un onere di congruaggio, pari al minore tra l'eccedenza del valore di cessione rispetto all'indennità non richiesta e l'indennità già richiesta; tale importo confluisce nel reddito imponibile del periodo in cui avviene la cessione. Un ultimo accorgimento tecnico riguarda il calcolo dell'EBITDA: poiché la nuova agevolazione R&S non è considerata un ammortamento, essa non riduce l'EBITDA del contribuente e, di conseguenza, non incide sul suo diritto alla deducibilità degli interessi.

La nuova disciplina sulla deducibilità degli interessi

Sul fronte della limitazione degli interessi, la proposta rende obbligatorio il limite del 30% dell'EBITDA, impedendo agli Stati membri di fissare soglie nazionali più restrittive. Vengono inoltre esclusi dall'applicazione della limitazione i prestiti concessi da soggetti terzi, a condizione che siano utilizzati per finanziare le attività proprie dell'impresa.

La direttiva ATAD consente oggi agli Stati membri di garantire la piena deducibilità degli oneri finanziari eccedenti entro una franchigia di 3 milioni di euro, oltre alla deducibilità totale degli interessi per le entità indipendenti, ossia le società non appartenenti a gruppi, prive di stabili organizzazioni o non legate ad altre società da partecipazioni superiori al 25%. La proposta rende obbligatoria questa franchigia di 3 milioni di euro entro i primi 3 anni dall'entrata in vigore della direttiva, introducendo anche un'indicizzazione annuale automatica all'inflazione; viene però meno, in parallelo, la possibilità di piena deducibilità per le entità indipendenti. Per attenuare l'effetto prociclico della norma, si introduce, infine, una clausola di salvaguardia che esclude qualsiasi limitazione quando l'EBITDA del contribuente si riduce del 50% in un determinato esercizio fiscale.

Norma generale anti-abuso e disciplina delle società estere controllate

Anche la norma generale antiabuso (GAAR), prevista dall'articolo 6 dell'ATAD, viene modificata: il suo ambito di applicazione si estende a tutte le imposte dirette a cui sono soggette le società, così da ricomprendere anche le ritenute alla fonte o le imposte integrative derivanti dalla Direttiva 2022/2523 sul Pillar II.

In materia di società estere controllate (CFC), la sovrapposizione con la regola di inclusione dei redditi (IIR) prevista dal Pillar II giustifica l'introduzione di un'esenzione dalle norme CFC per i contribuenti già rientranti nell'ambito della relativa direttiva: tutte le società con sede nell'Unione beneficeranno, quindi, di un'esenzione per le controllate soggette a tassazione ridotta, salvo il caso in cui il gruppo abbia sede in una giurisdizione che applica un regime "side-by-side" qualificato e la controllata estera non sia soggetta a un'imposta integrativa nazionale qualificata, oppure lo sia ma riceva comunque un rimborso o un beneficio finanziario in relazione ad essa. È prevista anche un'esenzione dedicata ai gruppi di piccole e medie dimensioni. Un cambiamento di rilievo riguarda, infine, il metodo di calcolo: il Modello A, basato su specifiche categorie di redditi passivi, diventa l'unico approccio disponibile, eliminando la possibilità di applicare il Modello B, incentrato sugli accordi non autentici, e la relativa regola de minimis.

Disallineamenti da ibridi

Le norme sui disallineamenti importati, oggi previste dall'articolo 9, paragrafo 3 dell'ATAD, vengono eliminate. La scelta nasce dalla constatazione che la loro applicazione si è rivelata particolarmente onerosa sia per i contribuenti sia per le amministrazioni fiscali, ha dato luogo a interpretazioni divergenti tra gli Stati membri e ha generato complessità applicativa e incertezza giuridica senza un corrispondente beneficio in termini di contrasto all'elusione.

Modifiche alla Direttiva sulla risoluzione delle controversie fiscali (DRM) (Direttiva 2017/1852/EU)

La proposta interviene anche sulla Direttiva relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie fiscali. L'obiettivo è semplificare le procedure, chiarire alcuni concetti interpretativi e garantire un accesso più agevole ai meccanismi di risoluzione.

Sul piano soggettivo, viene chiarito che quando la tassazione di più persone è direttamente interessata dalla stessa controversia, ciascuna di esse è considerata "persona interessata" ai fini della direttiva; conseguentemente, ogni persona interessata potrà presentare il reclamo individualmente nel proprio Stato di residenza, oppure una sola di esse potrà farlo per conto di tutte, evitando così presentazioni multiple.

Sul piano procedurale, il requisito della "presentazione simultanea" del reclamo, interpretato in modo divergente tra gli Stati membri, viene sostituito da un termine fisso di 30 giorni di calendario dalla prima presentazione, restando fermo il termine complessivo di 3 anni. Vengono inoltre ridefiniti i motivi di rigetto del reclamo: il mancato rispetto di requisiti procedurali, come la tardiva presentazione delle informazioni richieste o l'uso di una lingua non accettata, può ancora comportare il rigetto, ma il contribuente avrà sempre la possibilità di sanare le carenze entro 30 giorni e di ripresentare un reclamo respinto, purché nel rispetto del termine complessivo.

La proposta anticipa, inoltre, l'accesso alla fase arbitrale quando risulti evidente che le autorità competenti non riusciranno a raggiungere un accordo, amplia l'utilizzo di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, chiarisce il funzionamento delle commissioni consultive e disciplina il coordinamento con altri strumenti internazionali di composizione delle controversie.

Vengono, infine, introdotti ulteriori chiarimenti sul sistema di presentazione semplificato riservato a persone fisiche e piccole imprese, viene attribuito al Consiglio il potere di adottare atti di esecuzione con norme tecniche e procedurali vincolanti, e si introduce un quadro armonizzato di rendicontazione statistica, con potere della Commissione di disciplinarne formato e modalità in coerenza con lo standard statistico dell'OCSE.

Coordinamento con il Regolamento FASTER (Direttiva 2025/50/EU)

Il Regolamento FASTER introduce procedure accelerate e standardizzate per l'esenzione alla fonte o il rimborso rapido della ritenuta applicata su dividendi e interessi derivanti da titoli quotati in borsa. Gli Stati membri dovranno recepirlo entro il 31 dicembre 2028, con applicazione delle relative misure nazionali, in linea di massima, dal 1° gennaio 2030.

Nella sua formulazione attuale, il Regolamento consente agli Stati membri di negare l'accesso a queste procedure quando venga richiesta una completa esenzione dalla

ritenuta, il che rischierebbe di escludere proprio i pagamenti resi esenti dalle modifiche proposte a IRD e PSD.

Per evitare questo disallineamento, la proposta modifica il Regolamento FASTER al fine di allinearli alle modifiche apportate in quegli ambiti dalla proposta stessa.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2028, le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessari per conformarsi alla direttiva, applicandoli in linea generale a partire dal 1° gennaio 2029 e comunicando alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate.

Alcune previsioni, tuttavia, seguiranno un calendario più dilazionato: le disposizioni che semplificano le esenzioni dalla ritenuta alla fonte ai sensi di IRD e PSD, compresi l'eliminazione dei principali requisiti di ammissibilità e delle formalità preliminari, l'uso delle procedure FASTER e le garanzie contro la doppia non imposizione, si applicheranno solo a partire dal 1° gennaio 2037; le disposizioni che consentono ai contribuenti di dedurre i costi di finanziamento eccedenti fino a 3 milioni di euro, nell'ambito della norma sulla limitazione degli interessi, con indicizzazione annuale della soglia, si applicheranno invece a partire dal 1° gennaio 2032.